DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RILANCIO DEI SETTORI AGRICOLI IN CRISI E DEL SETTORE ITTICO

Art. 4-bis

Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della "Lingua blu" nel territorio nazionale

Ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini ("Lingua blu"), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale si considera quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che facciano richiesta di esclusione.

Versione in vigore dal 29 maggio 2019, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico
Estremi	Decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27
Capo	I — Misure di sostegno al settore lattiero-caseario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2019

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-rilancio-dei-settori-agricoli-in-2019/art-4-bis-movimentazione-degli-animali-delle-specie-sensibili-al-virus-della

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it